Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 24 ottobre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1942-XX, n. 1182.

Norme per la costituzione delle Aziende agricole comunali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato e coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ciascuno dei Comuni indicati nell'annessa tabella, che sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, allo scopo di rendere possibile un'azione regolatrice dei mercati locali con diretti e tempestivi rifornimenti integrativi da parte del Comune, è costituita un'Azienda agricola per la gestione dei terreni comunali che siano incolti ma utilizzabili a coltura agraria, purchè non abbiano altra particolare destinazione, e di quelli che, essendo già adibiti a coltura agraria, siano suscettibili di trasformazione o capaci di notevole incremento produttivo.

Con apposita deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e da approvarsi dalla G.P.A., il podestà, sentito l'Ispettore agrario provinciale, stabilirà l'elenco dei terreni da attribuirsi per la gestione dell'Azienda comunale. La costituzione dell'Azienda ha effetto dalla data di approvazione di detta deliberazione.

Non può essere modificata la destinazione dei terreni affidati in gestione all'Azienda agricola comunale se non previa deliberazione del podestà, soggetta alla approvazione del Ministro per l'interno e da pubblicarsi nei modi stabiliti per i regolamenti comunali.

Art. 2.

Le Aziende agricole comunali hanno amministrazione distinta da quella del Comune con bilanci e conti separati.

La costituzione dell'Azienda è fatta con decreto del prefetto della Provincia.

Art. 3.

Le Aziende gestiscono i terreni ad esse affidati al fine di incrementare la produzione, con particolare riguardo alle colture ortive, in relazione alla popolazione dei rispettivi Comuni ed alle necessità del fabbisogno locale.

Art. 4.

Le Aziende hanno la capacità di compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dei loro fini e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Art. 5.

L'Azienda è amministrata da una Commissione, nominata dal prefetto e costituita dal podestà, presidente, e da tre membri dei quali due designati dal podestà fra persone competenti in materia ortofrutticola. Fanno parte, inoltre, della Commissione, come membri di diritto, l'ispettore agrario provinciale e il segretario provinciale dell'Opera nazionale Dopolavoro.

Per l'esame dei conti è nominato dal prefetto un collegio di revisori composto di tre membri.

I membri non di diritto della Commissione ed i revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 6.

La Commissione amministratrice dell'Azienda delibera annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Le deliberazioni riguardanti il bilancio, le sue variazioni ed il conto consuntivo, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'interno, sentiti rispettivamente la G.P.A. e il Consiglio di prefettura.

Art. 7.

Gli utili netti dell'Azienda sono devoluti al bilancio comunale, detratta una quota del 30 % da destinarsi alla costituzione di un fondo di riserva, che potrà servire anche per l'incremento delle attività della Azienda stessa.

Alle eventuali perdite si farà fronte col fondo di riserva, o, in caso d'insufficienza di esso, con apposito stanziamento sul bilancio comunale.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei loro fini le Aziende potranno acquistare o prendere in affitto terreni di proprietà di enti o di privati, utilizzabili a coltura agraria.

Art. 9.

Alle Aziende può essere affidata anche la gestione temporanea dei terreni di proprietà comunale che, quantunque destinati ad altri usi, siano o possano essere utilizzati, in via provvisoria, a colture agrarie.

L'attribuzione di tali terreni all'Azienda sarà fatta con deliberazione del podestà, da approvarsi nei modi di legge.

Art. 10.

I contratti in vigore per la conduzione dei terreni attribuiti alla Azienda a norma dell'art. 1 si intendono sciolti alla data di costituzione dell'Azienda medesima.

Per l'anticipata risoluzione dei contratti è corrisposta un'equa indennità, per la determinazione della quale deve essere sentito l'ispettore provinciale agrario.

Art. 11.

Le Aziende gestiscono normalmente i terreni mediante contratti di compartecipazione negli utili.

Nel caso di risoluzione dei contratti a' sensi dell'art. 10 i conduttori del fondo sono preferiti, a parità di condizioni, nella stipulazione dei nuovi contratti.

Art. 12.

Qualora i terreni attribuiti all'Azienda agricola comunale ai sensi dell'art. 1 siano soggetti a particolari oneri, allo adempimento di questi dovrà provvedere

l'Azienda e, ove gli oneri consistano in erogazioni di rendite, queste saranno consolidate sulla base della media dell'ultimo triennio.

Art. 13.

Per l'accertamento delle responsabilità degli amministratori e del personale dell'Azienda, si applicano le disposizioni della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 14.

L'esercizio finanziario delle Aziende ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15.

Il Ministero dell'interno provvede, con ufficio speciale, al coordinamento, al potenziamento e al controllo dell'attività delle aziende agricole comunali.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 17.

Con R. decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 91. — MANCINI

Tabella dei Comuni nei quali vengono costituite Aziende agricole comunali

Roma - Milano - Napoli - Torino - Genova - Palermo - Firenze - Bologna - Venezia - Trieste - Catania - Bari - Messina - Verona Taranto - Padova - Brescia - Livorno - Ferrara - Reggio Calabria - Cagliari - La Spezia - Apuania - Modena - Reggio Emilia - Bergamo - Ancona.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo, Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 29 agosto 1942-XX, n. 1183.

Riconoscimento del trapasso alla Società Automobilistica Molisana (S.A.M.) della concessione della ferrovia Agnone-Pescolanciano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 6 luglio 1911, n. 1258, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 7 giugno 1911 per la concessione alla Società anonima per la ferrovia Agnone-Pietrabbondante-Pescolanciano della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione elettrica da Agnone a Pescolanciano;

Visto l'atto 30 agosto 1941-XIX per notaio dott. Tommaso de Baggis di Isernia, omologato dal Tribunale di Isernia con sentenza 18 settembre 1941-XIX e registrato ad Isernia il 25 stesso mese al n. 131, col quale il curatore della fallita Società anonima per la ferrovia Agnone-Pescolanciano ha trasferito la concessione di detta ferrovia alla Società Automobilistica Molisana (S.A.M.) con sede in Campobasso;

Visto il verbale di accordo, raggiunto il 19 dicembre 1941-XX presso la Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, tra la Società Automobilistica Molisana (S.A.M.) e la Federazione nazionale fascista degli autoferrotramvieri;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie a trazione meccanica approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni ed aggiunte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e quelli dell'Amministrazione governativa nascenti dalla legge e dall'atto di concessione, la Società Automobilistica Molisana (S.A.M.) è riconosciuta, in luogo e vece della Società anonima per la ferrovia Agnone-Pietrabbondante-Pescolanciano e con effetto dal 1° luglio 1942-XX, titolare della concessione della ferrovia Agnone-Pescolanciano alle condizioni di cui alla convenzione 7 giugno 1911, approvata con Nostro decreto 6 luglio 1911, n. 1258, all'atto 30 agosto 1941-XIX per notaio de Baggis ed al verbale di accordo 19 dicembre 1941-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1942-XX
Atti del Governo, registro 450, *foglio* 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1184.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di un Beneficio coadiutorale nella Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo nella parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in Cologna Veneta (Verona).

N. 1184. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto del Vescovo di Vicenza in data 10 novembre 1941-XX, relativo alla erezione di un Beneficio coadiutorale nella Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo, in Cologna Veneta (Verona), con la stessa intitolazione, alle dirette dipendenze della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1185.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Crispino e Crispiniano, in Monreale (Palermo).

N. 1185. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dei Santi Crispino e Crispiniano, in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1186.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano San Francesco di Sales », con sede in Catania.

N. 1186. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano San Francesco di Sales », con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX, n. 1187.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, in località Orbetello Scalo, del comune di Orbetello.

N. 1187. R. decreto 8 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Grosseto, in data 1° novembre 1941-XX, integrato con postilla del 1° febbraio 1942-XX, relativo alla soppressione del Canonicato dei SS. Fabiano e Sebastiano, con annessa Vice cura, nella Chiesa abbaziale di Orbetello (Grosseto), e alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, in località Orbetello Scalo, del comune di Orbetello.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1942-XX

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1188.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e del Rosario, in Montoro di Narni (Terni).

N. 1188. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e del Rosario, in Montoro di Narni (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1942-XX

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 16 ottobre 1942-XX.
Destinazione delle cose confiscate a seguito di procedimento davanti ai Tribunali militari di guerra.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni per la distruzione, la vendita, il versamento all'Amministrazione militare o per qualsiasi altro impiego delle cose confiscate a seguito di procedimento penale davanti ai Tribunali militari di guerra, aventi sede fuori del territorio del Regno, sono impartite dal comandante della grande unità presso cui è costituito il Tribunale militare che ha ordinato la confisca.

Il provvedimento è emesso, sentito il procuratore militare del Re Imperatore.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 16 ottobre 1942-XX

MUSSOLINI

(4031)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1942-XX.
Disposizioni concernenti la Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1942-XX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1936-XIV, n. 597, relativa alla istituzione di una lotteria annuale a favore delle Opere assistenziali del Regime, denominata « Lotteria ippica di Merano »;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1938, n. 2054, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della lotteria anzidetta - manifestazione 1942 - e regolare le relative modalità tecniche inerenti alle operazioni di estrazione;

Ritenuto che occorre altresì provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale succitato;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1942-XX, cesserà in tutto il Regno alla mezzanotte del 27 settembre 1942-XX, eccezione fatta per la città di Merano nella quale avrà termine alla mezzanotte del 6 ottobre 1942-XX.

Art. 2.

Le matrici dei biglietti venduti non restituite ai sensi dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie nazionali, debbono pervenire al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - non oltre i cinque giorni dopo la data di chiusura della vendita fissata come al precedente articolo e quindi non oltre il 2 ottobre 1942-XX.

Le matrici dei biglietti venduti nella città di Merano, non restituite precedentemente ai sensi del succitato regolamento generale, dovranno essere consegnate non oltre le ore 12 del giorno 7 ottobre 1942-XX al Comitato di direzione o al Comitato esecutivo incaricato delle operazioni dei premi in detta città, giusta quanto dispone il successivo art. 4.

Art. 3.

La Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1942-XX, è collegata, come al solito, alle corse che avranno luogo a Merano l'11 ottobre 1942-XX, giorno in cui si disputerà il « Gran premio ».

Art. 4.

Nei tre giorni che precedono quello delle corse, a cura del Ministero delle finanze - Ispettorato generale del lotto e delle lotterie - in locale pubblico - avrà luogo in Merano l'estrazione dei biglietti con le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 del regolamento generale delle lotterie nazionali e dall'art. 5 del presente decreto.

All'inizio delle operazioni verrà reso noto il totale dei biglietti venduti e l'ammontare dei singoli premi.

Il controllo delle operazioni di estrazione verrà esercitato dal Comitato di direzione o dal Comitato esecutivo. Deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri alle operazioni.

In caso di assenza o impedimento del presidente del Comitato esecutivo durante le operazioni di estrazione, i membri presenti del Comitato stesso, sceglieranno fra essi colui che dovrà assumere la presidenza.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti e registrati a verbale i risultati di essa, il presidente darà atto, nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuata l'estrazione dei nomi dei cavalli per l'abbinamento ai numeri dei biglietti estratti.

Tale estrazione sarà effettuata nell'ippodromo il giorno delle corse, immediatamente dopo le corse stesse nel modo seguente:

da una piccola urna nella quale saranno immessi, alla presenza del pubblico, i nomi dei cavalli, scritti su carta flessibile e chiusi in astucci di metallo con coperchio avvitabile singolarmente imbussolati, si estrae un nome: questo indicherà il cavallo primo estratto.

Il cavallo primo estratto verrà abbinato al numero 1° estratto e questo seguirà la sorte del cavallo agli effetti dell'assegnazione del premio che sarà stabilito da apposito decreto. Analogamente si procederà per le successive operazioni.

Art. 6.

Il cav. uff. dott. Alfredo Bisogno, capo sezione del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti nei giorni prestabiliti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento generale delle lotterie nazionali e 5 del presente decreto.

In caso di impedimento il predetto funzionario sarà sostituito dal consigliere nel Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - cav. dott. Leopoldo Iovacchini.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto per la ripartizione della massa dei premi per la Lotteria ippica di Merano - manifestazione 1942-XX, determinata dall'art. 20 del regolamento generale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3998)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1942-XX.
Disciplina della raccolta e della destinazione del seme di faggio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO
COL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E COL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 3 giugno 1942-XX sulla disciplina della produzione e della distribuzione degli oli di semi;

Decreta:

Art. 1.

Le norme del decreto Ministeriale 29 maggio 1942-XX sono estese al seme di faggio (faggiola).

Art. 2.

Il seme di faggio, che può essere raccolto soltanto in seguito a caduta spontanea e l'olio con esso prodotto restano a disposizione del Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1942-XX

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4037)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1942-XX.
Disciplina delle vendite dei prodotti tessili e degli articoli di abbigliamento - Obbligo dell'inventario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX, sulla disciplina delle vendite dei prodotti di abbigliamento ed altri generi di consumo;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1941-XIX, sulla disciplina della distribuzione dei prodotti e manufatti tessili, delle calzature e di altri articoli di abbigliamento;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° novembre 1942-XX cessa, per le aziende che effettuano la vendita al pubblico di prodotti e manufatti tessili, di calzature o di altri articoli di abbigliamento, l'obbligo di tenere il registro di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 12 settembre 1941-XIX.

A partire dalla stessa data, il registro del quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 29 settembre 1941-XIX ha prescritto la tenuta alle predette aziende, dovrà esser sostituito da un registro di carico e da un registro di scarico conformi ai modelli stabiliti dal Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Art. 2.

Il carico iniziale che le aziende menzionate nel precedente articolo dovranno annotare nel registro di carico sarà quello risultante dall'inventario delle merci giacenti nei loro negozi o magazzini o spacci di vendita alla mezzanotte del 31 ottobre 1942-XXI. L'inventario sarà dalle aziende stesse eseguito secondo le disposizioni che verranno all'uopo impartite dal Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Le operazioni dell'inventario avranno luogo dal 1° al 5 novembre 1942-XXI. Durante questo periodo, le aziende, pur tenendo aperti i loro negozi con l'osservanza dell'orario normale fissato dalle autorità competenti, sospenderanno ogni vendita o cessione al pubblico delle merci contemplate dal presente decreto.

Art. 3.

Gli industriali, gli artigiani, i commercianti all'ingrosso, i rappresentanti di commercio con deposito di merci, e le aziende di importazione e di esportazione — senza vendita al pubblico — hanno parimenti l'obbligo di eseguire l'inventario di cui all'art. 2. Inoltre essi dovranno tenere, a partire dal 1° novembre 1942-XXI, apposite schede di carico e scarico conformi ai modelli stabiliti dal Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

Art. 4.

I contravventori alle norme del presente decreto saranno puniti con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(4008)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 17 ottobre 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1942-XX, n. 1069, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

(4017)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 22 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo.

(4040)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla produzione di caciotta pecorina in alcune provincie.

A modifica di quanto stabilito nella tabella *B* del decreto Ministeriale 10 gennaio 1942-XX, la produzione di caciotta fresca con latte di pecora è consentita nelle provincie di Roma, Frosinone, Viterbo, Rieti, Littoria, Grosseto limitatamente al periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre e la produzione di caciotta pecorina stagionata tipo senese nella provincia di Grosseto dal 1° maggio al 30 settembre.

La presente disposizione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4041)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	839710	Comune di Pessinetto (Torino), vincolato a favore del Ministero dell'agricoltura e foreste . . . . L.	822, —
P. R. 3,50 %	179106	Sello Pietro, dom. a Casalvecchio Siculo (Messina), ipotecato a favore dello Stato . . . . »	70 —
Cons. 3,50 %	683480	Torello Luigi di Atanasio, dom. a Belmonte (Cuneo), ipotecato per cauzione a favore dello Stato quale ufficiale giudiziario della Pretura di Belmonte, con estensione a qualsiasi altra Pretura . . . . »	35—
Rendita 3,50 %	145270	Molieri Vincenzo fu Gaetano, dom. in San Chirico Raparo (Potenza), ipotecato per cauzione del titolare quale ufficiale giudiziario . . . . »	50 —
P. R. 3,50 % (1934)	296182	Procino Stanislao di Generoso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fontanarossa (Avellino) . . . . . »	147 —
Id.	296183	Procino Margherita di Generoso, minore, ecc., come sopra . . »	147 —
Id.	296184	Procino Eugeno di Generoso, minore, ecc., come sopra . . . »	147 —
Id.	296185	Procino Nicola di Generoso, minore, ecc., come sopra . . . »	147 —
Id.	296186	Procino Rachele di Generoso, minore, ecc., come sopra . . »	147 —
Id.	520030 Solo per l'usufrutto	Dondero Santina fu Giovanni Battista, residente a Vandergrif (Pensilvania) U.S.A., con usufrutto a favore di Garibaldo Ida Caterina, ved. Dondero fu Edoardo . . . . . . »	290,50
P. N. 5 %	34276 Solo per la proprietà	Fontani Maria-Antonietta di Orionto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa, e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Fontani Orionto di Ilario . . . . . . »	75 —
P. R. 3,50 %	116900	Divino Agnese fu Cuono moglie di Mugnolo Liborio, dom. in Acerra (Caserta), vincolata come dote della titolare . . . . »	52,50
ex Cons. 5 % (1861)	46858 Solo per la proprietà	Massa dei primi creditori incapienti nel giudizio di graduazione, a carico di Bianco Angela-Maria, in nome proprio e come rappresentante del di lei figlio minore Carlo Vernieri, procreato col fu Giovanni Vernieri, dom. a Napoli, con usufrutto trentennale a favore della Cattedrale di S. Matteo di Salerno . . . . »	615 —
Id.	55049 Solo per la proprietà	Primi creditori incapienti dell'espropriata eredità del fu Vernieri Giovanni, dom. a Napoli, con usufrutto trentennale a favore del Capitolo della Cattedrale di S. Matteo di Salerno . . . »	90 —
Cons. 3,50 % (1902)	3300 Solo per la proprietà	Pullino Umberto fu Giacinto, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Meciani Laura fu Giovanni . . . . . »	476 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2235)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 22 ottobre 1942-XX - N. 190

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,795
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,525
Id. 3,50 % (1902)	85,85
Id. 3 % lordo	70,575
Id. 5 % (1935)	97,175
Redimib. 3,50 % (1934)	85,65
Id. 5 % (1936)	98,175
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,875
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,75
Id. 4 % (15-12-43)	99,80
Id. 5 % (1944)	99,905
Id. 5 % (1949)	98,875
Id. 5 % (15-2-50)	98,30
Id. 5 % (15-9-50)	98,30
Id. 5 % (15-4-51)	98,325

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il proprio decreto 2 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 23, registro n. 22, foglio n. 65, con il quale fu indetto un concorso per esami a 20 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 1° aprile 1942;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 20 posti du alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato (gruppo C) indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941:

Cognome e nome	Media prove scritte	Prova orale	Totale
1. Ranalli Giuseppe	9,050	8,700	17,750
2. Pasquini Emilio	9,050	7,500	16,550
3. Iezzi Ernesto, ex combattente, coniugato	7,550	8,660	16,210
4. Fracassi Leonello	7,900	8,100	16
5. Leggi Amedeo, ex combattente, coniugato	7,300	8,600	15,900
6. Mazza Antonio	7,680	8	15,680
7. Gabrielli Emilio	8,400	7,160	15,560
8. Maiolo Antonio	7,180	8,200	15,380
9. De Angelis Mario	7,650	7,560	15,210
10. Valle Mario	7,050	8,100	15,150
11. Compagno Vincenzo	7,300	7,760	15,060
12. Liguori Corrado	7,775	7,280	15,055
13. Galbani Renato	7,525	7,500	15,025
14. Quaglia Ferdinando	7	8	15
15. De Sanctis Marcello	7,650	7,340	14,990
16. Vaioli Giuseppe	7,800	7	14,800
17. Palma Luigi	7,125	7,500	14,625
18. Ribeca Raniero	7,275	7,250	14,525
19. Raparelli Gastone, ex combattente, coniugato	8,425	6	14,425
20. Patrizi Elio	7,300	7,020	14,320
21. Marcoccio G. Battista	7,200	7,100	14,300
22. Toti Luciano	7,250	7	14,250
23 Lauri Elio	7	7,240	14,240
24. De Filippi Luigi	7	7,160	14,160
25. Cristofanelli Roberto	7,175	6,500	13,675
26. Riegler Renato	7,120	6,500	13,620

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Ranalli Giuseppe
2. Pasquini Emilio
3. Iezzi Ernesto
4. Fracassi Leonello
5. Leggi Amedeo
6. Mazza Antonio
7. Gabrielli Emilio
8. Maiolo Antonio
9. De Angelis Mario
10. Valle Mario
11. Compagno Vincenzo
12. Liguori Corrado
13. Galbani Renato
14. Quaglia Ferdinando
15. De Sanctis Marcello
16. Vaioli Giuseppe
17. Palma Luigi
18. Ribeca Raniero
19. Raparelli Gastone
20. Patrizi Elio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Marcoccio G. Battista
2. Toti Luciano
3. Lauri Elio
4. De Filippi Luigi
5. Cristofanelli Roberto
6. Riegler Renato

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4024)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.